

91

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

preinconsiderazione
Proposta di Legge ~~presentata~~ nella tornata del 7. giugno 1867.
del Ministro *Deputato* Favorta

OGGETTO

Relatore

Piroli

Approvata nella tornata del 27. luglio 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato LA PORTA

preso in considerazione

nella tornata del 7 giugno 1867.

Modificazioni all'articolo 14 della legge 14 agosto 1862,
n° 800, sulla istituzione della Corte dei conti.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Off. 1 Borgatti
- Off. 2 Pivoli
- Off. 3 Deh. Ho
- Off. 4 Brunetti
- Off. 5 La Porta
- Off. 6 Mariano Calatabiano
- Off. 7 Urechisio
- Off. 8 Giorgini
- Off. 9 Corapi

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente by Pivoli

Segretario by Corapi

Relatore Pivoli

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 4 luglio 1867.

Approvata la Legge nella tornata del 27 luglio 1867.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>10. ant.</u>	del <u>27. Luglio</u>	nel <u>Ufficio 9°</u>
Alle ore <u>10. ant.</u>	del <u>28.</u>	nel <u>14</u>
Alle ore <u>12. ant.</u>	del <u>1. Luglio</u>	nel <u>1867</u>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

...la Corte dei Conti di in-
viare le onorificazioni con riserva
~~quell'ordinamento~~ si è fermato
quello di 15 giorni.

Proporsi poscia al modo come for-
malon il progetto si è corrispetti-
da lungi di aggiungere l'art. 14
articolo 14 bisogna invece di mo-
dificarlo il 18. Concordato questo
il signor Del Re ~~proponendo~~ Sibio
che l'articolo potrebbe for-
malarsi così.

La commissione al Portamen-
to degli atti e decreti registra-
te con riserva dalla Corte
contiene, che siccome la legge
del 14 Agosto 1862, ~~che~~ all'uso alla fi-
ne di ciascun anno, sarà invece
fatta in ogni 15 giorni.

Il Deputato Benetti propone
la seguente ~~legge~~ ^{proposizione}.

La Corte dei Conti comuniche-
rà nettamente il primo giorno
d'ogni mese alla presidenza del
la Camera dei Deputati ed a
quella del Senato ogni decreto,
atto registrato con riserva, e la
correlativa relazione della ragio-
ne ~~che~~ per la quale abbia ap-
posto con riserva il suo voto.
Restano aboliti l'arti. 18 e l'ul-
timo alinea dell'articolo 31.

Il Deputato Corapi propone che
il progetto si formolga così.
L'articolo 18 della legge
del 14 Agosto 1862 n. 800
venisse modificato così.

fra 15 giorni tocchi la Cor-
te ovrà registrata atti o de-
creti con riserva, dovrà di-
rettamente fornire conoscenza
ai Presidenti del Senato e del-
la Camera dei Deputati e spre-
mere le ragioni della ri-
serva.

Permutato a questo punto il
Presidente propose di procedere
allo nomino del relatore, e di
affidare a ~~quello~~ ^{la} ~~relazione~~ ^{la}
del progetto.

Accolto ad unanimità si
fatta proposta, si sono rac-
colti ~~pareri~~ ~~relatori~~ ~~relatori~~ ~~relatori~~
gi, ed è risultato relatore l'Ono-
revole pirolì.

Del che si è redatto il presente
verbale sottoscritto dal Presi-
dente e dal Segretario

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato **LA PORTA**

preso in considerazione

nella tornata del 7 giugno 1867.

**Modificazioni all'articolo 14 della legge 14 agosto 1862,
n° 800, sulla istituzione della Corte dei conti.**

SIGNORI! — La legge del 14 agosto 1862, che istituì la Corte dei conti, fra le altre attribuzioni, le affidò, a tutela e guarentigia dell'esecuzione delle leggi, l'alto mandato del riscontro preventivo su tutti gli atti della pubblica amministrazione.

In conseguenza coll'articolo 13 prescrisse che tutti i decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanino, e l'obbietto cui si riferiscano, non possano aver effetto se non portino il *visto* della Corte, e non siano da essa registrati.

Coll'articolo 14 poi la Corte ebbe facoltà di negare il suo *visto* e la registrazione a tutti quegli atti o decreti ch'essa possa giudicare contrari alle leggi o ai regolamenti in vigore, trasmettendo le sue deliberazioni motivate ai ministri cui si riferiscono.

Quando però un ministro insista nel suo decreto, questo deve essere sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, e non è, se non dopo l'approvazione del detto Consiglio, che la Corte, malgrado persista nel suo rifiuto, sia obbligata a registrarlo, apponendovi il *visto con riserva*.

Finalmente per l'articolo 18 la Corte deve ogni anno, in gennaio, comunicare alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva nell'anno precedente, accompagnate dalle analoghe deliberazioni motivate.

Sono queste le condizioni legislative, sulle quali ha base il meccanismo del riscontro preventivo affidato alla Corte dei Conti.

Evidentemente la legge organica del 1862 non ammise le registrazioni con riserva se non come per eccezione, e per quei soli e imprevedibili atti del potere esecutivo, i quali, sebbene non conformi alle leggi, avessero però il carattere di un'impellente necessità, e di un evidente pubblico interesse.

Eppure la legge stessa si studiò di circondare quella eccezione di cautele e di garanzie, della responsabilità collettiva dei ministri e della suprema vigilanza del Parlamento.

Ora, dal 1862 sin oggi è constatato che i decreti e gli atti registrati con riserva dalla Corte dei conti, lungi dall'essere una rara e giustificata eccezione, per la loro frequenza e il loro carattere rivelano un difetto di efficacia nell'organismo del riscontro preventivo, e quindi nell'azione della Corte dei conti.

Da uno stato numerico riassuntivo delle operazioni di riscontro (vedi allegato A), eseguito dalla Corte nel triennio dal 1863 al 1865, rilevasi che i decreti e i mandati incorsi sotto le osservazioni della Corte dei conti ascsero al ragguardevole numero di 120,385; e di questi dopo rettifica 99,409 vennero registrati; 18,055 non furono più riprodotti, e se ne registrarono con riserva 10,907; cioè 75 decreti e 10,832 mandati.

Il Parlamento, sebbene ogni anno abbia ricevuto l'elenco delle registrazioni con riserva, non è però mai intervenuto col suo voto a decidere tra il rifiuto della Corte, e l'insistenza prevalente del Ministero.

Egli è vero che, sotto la ispirazione di questi fatti e di queste considerazioni, la Camera nella tornata del 29 p. p. aprile approvò la proposta di una Commissione permanente, incaricata di studiare e riferire sui decreti registrati con riserva.

Ma non è men vero che, nominata la detta Commissione, e discutendo se il suo mandato poteva estendersi agli atti e decreti registrati con riserva nell'anno corrente, fu costretta limitare i suoi poteri nei confini degli anni passati, in vista dell'articolo 18 della legge organica, per cui il Parlamento non ha comunicazione dei detti decreti, se non nei primi giorni dell'anno posteriore a quello in cui sono seguiti.

Signori, è per rimuovere quest'ostacolo legislativo, è perchè l'azione del Parlamento non sia limitata all'interesse accademico o storico su quegli atti ministeriali, che la Corte dei conti ha giudicato contrari alle leggi; è per questi motivi che si sottopone al vostro voto

Operazioni di riscontro fatte dalla Corte dei conti negli anni sottoindicati.

Anno	Decreti						Osservazioni
	Pervenuti	Respinti		Ammessi		Non riprodotti	
		con osservazioni officiose	con deliberazione negativa	dopo le riportate rettifiche	con riserva		
1863	26,306	2339	55	2341	21	32	Nel numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni si trovano pur compresi quelli che vennero riprodotti ed ammessi dalla Corte con riserva.
		2394		2394			
1864	31,303	3166	65	2603	33	595	
		3231		3231			
1865	29,739	2318	43	2018	21	322	
		2361		2361			
Mandati							
Anno	Pervenuti	Osservazioni occorse	Ammessi		Non riprodotti		
			dopo rettificati	con riserva			
1863	802,495	36,835	30,416	1570	4849	Nel numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni si trovano pur compresi quelli che vennero riprodotti ed ammessi dalla Corte con riserva.	
			36,835				
1864	927,693	48,280	35,049	5936	7295		
			48,280				
1865	889,560	35,270	26,982	3326	4962		
			35,270				

Allegato **B**

*Spesa risultante a carico dello Stato per decreti e mandati registrati con riserva
dalla Corte dei conti negli anni 1863, 1864 e 1865.*

Anno	Decreti	Mandati	Osservazioni
1863	L. 14,232,282 »	L. 16,919,829 »	Vedi elenco 1863, <i>Registrazioni con riserva</i> , pagine 47, 51 e 57. Vedi <i>Relazione della Corte dei conti</i> 1863, pag. 7.
1864	» 237,897 »	» 13,787,090 »	Vedi elenco 1864, pagine 12, 16, 46, 48 e 52. Vedi <i>Relazione</i> , ecc., pag. 3.
1865	» 6,370,800 »	» 44,555,070 »	Vedi elenco 1865, pagine 50 e 52. Vedi <i>Relazione</i> , ecc., pag. 6.
	Mandati, Totale .	L. 75,161,989 »	
	Decreti, Totale .	» 20,831,979 »	
	Decreti e mandati, Totale .	L. 95,993,968 »	

100
La Corte dei Conti comunicherà direttamente al primo giorno d'ogni mese alla Presid. della Camera dei deputati ed a quella del Senato ogni decreto, atto registrato con riserva, e la correlativa relazione delle ragioni che indussero per le quali s'è apposto con riserva il suo voto.

Restano aboliti l'art. 18 e l'ultima alinea dell'art. 31 -

La comunicaz. al parlam. degli atti e decreti
a condisferma
registrati dalla Corte de' conti, ~~invece~~ che secondo
la legge del 14 ag. 1862, ha luogo alla fine di
ciascun anno ~~farà~~ invece fatta in ogni quindici
giorni

L'Anno 1867, il giorno 24 Giugno, alle ore
10 antimerid. nel Palazzo della Signoria.

Giunti, per via invito, i commissari dei nove Uffizi
per il progetto di legge dell'Onorevole
La Porta, diretto a modificare l'Art. 14 della
legge 14 Agosto 1862 N.º 800 sulla istituzione
della Corte dei Conti; sono intervenuti gli
Onorevoli Pivoli per 2.º Ufficio, Del Ne per
3.º, Brunetti per 4.º, La Porta per 5.º, Majorana
Calatabiano per 6.º, Melchiorre per
7.º, e Corapi per 9.º. Si è quindi proceduto
alla costituzione della Commissione e detto
votazione è risultata l'Onorevole Pivoli a
Presidente, Corapi a Segretario.

Il Presidente quindi richiese che ciascuno
dei commissari esponesse le idee del rispettivo
Ufficio; ed in adempimento si è detto:

Che il 2.º Ufficio accettò il progetto raccomandando
al commissario di redigere il dettato in
modo da non turbare l'economia della legge, e
di far risultare che la corrispondenza del Presi-
dente del Parlamento fosse limitata ai soli
effetti di questa legge.

Che il 3.º Ufficio accettò in principio la legge,
sebbene avesse considerato che potrebbe veni-
re modificata, quando si pubblicava la
legge sulla contabilità generale.

Che il 4.º accettando il progetto, affidò al com-
missario di vedere se nella forma potesse
essere un ordine del giorno, anziché una legge.

Che il 5.º accettò puramente e semplicemente
il progetto.

Che il 6.º ritenendo l'utilità del concetto, vedeva

subordinarlo al tempo in cui si sarebbe votata
la legge sulla contabilità.

Che il 7^o si propone la difficoltà del 6^o ma la
respinge, osservando solo che l'inizio delle anno-
tazioni con riserva potrebbe farsi inconfutmente.

Che il 9^o accogliendo in principio il progetto inca-
nio il Communario di aggiungere qualche di-
sposizione, che valeva a farne meglio conseguire
lo scopo.

Molte cose le idee dei diversi Uffici, il Presiden-
te ha dichiarato aperta la discussione genera-
le e dietro ampia discussione, nella quale por-
tarono la parola tutti i Communari; L'Ono-
revole Majorana Calatabiano tenne fermo
all'idea del suo Ufficio di rinviare il progetto
al tempo in cui sarebbe venuta in discussione
la legge sulla contabilità, ma senza opporre
che preventivamente con qualche ordine del
giorno si tenesse in full avviso il Ministero di
guardarsi di dar luogo ad annotazioni con riserva.
Gli altri Communari accolsero in principio il pro-
getto di legge salvo a discutere su la forma.

Dietro di che il Presidente dichiarò sospesa la sedu-
ta, per ripigliarla un altro giorno, previo avviso,
e compiere così la discussione.
Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

BORGATTI, PIROLI, DEL RE, BRUNETTI, LA PORTA, MAJGRANA
SALVATORE, MELCHIORRE, GIORGINI, CORAPI

sul progetto di legge presentato dal deputato LA PORTA
nella tornata del 7 giugno 1867

Modificazioni alla legge 14 agosto 1862, n° 800,
sulla istituzione della Corte dei conti.

Tornata del 4 luglio 1867

SIGNORI! — Per l'articolo 14 della legge 14 agosto 1862 ove la Corte dei conti riconosca che alcuno degli atti o decreti che le vengono presentati per la registrazione sia contrario alle leggi od ai regolamenti deve ricusare il suo visto con *deliberazione motivata*. La *deliberazione* della Corte è trasmessa al Ministero cui spetta, e quando questo persiste è presa in esame dal Consiglio dei ministri. Se il Consiglio dei ministri risolve che l'atto o decreto debba avere corso, la Corte è chiamata a *deliberare* di nuovo, e qualora non riconosca cessata la cagione del rifiuto ne ordina la registrazione e vi appone il *visto con riserva*.

Così, mentre la legge provvede ad assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti colla guarentigia dell'esame preventivo degli atti e decreti soggetti alla registrazione, mantiene intere le prerogative insieme e la responsabilità del potere esecutivo, la quale, per gli atti e decreti registrati con riserva, si assume dall'intero Consiglio dei ministri.

Il Parlamento è chiamato dalla legge a pronunziare sulle deliberazioni dei ministri relative alle registrazioni con riserva nella discussione del progetto di legge per l'assesto definitivo dei bilanci che per l'arti-

colo 31 della legge 14 agosto 1862 deve avere a corredo una relazione della Corte dei conti in cui sono esposte le ragioni per le quali la Corte ha apposto con riserva il visto ai mandati o ad altri atti e decreti; ma la sua vigilanza può essere esercitata su quelle deliberazioni in qualunque tempo e indipendentemente dall'esame dei conti amministrativi: a tal fine l'articolo 18 della legge 14 agosto 1862 dispone che la Corte dei conti in gennaio d'ogni anno comunica agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.

Se non che l'esperienza ha dimostrato che questa comunicazione annuale mal risponde al fine per cui fu dalla legge prescritta. Quando fu discussa la legge sulla Corte dei conti, un onorevole nostro collega propose che la comunicazione dovesse farsi ogni sei mesi onde ai due rami del Parlamento non mancassero in tempo le notizie dei fatti che più debbono richiamare la loro vigile attenzione, e la censura dell'atto non intervenisse quando non potrebbe più avere alcuna efficacia; la proposta non fu accettata; ma si è poi avverato che il numero degli atti registrati con riserva ha superato assai le previsioni, e il tempo decorso fra le registrazioni e la notizia che la Camera ne ha potuto avere ha scemato, se non l'interesse, certo la opportunità del sindacato a cui per avventura potevano andare soggette.

Il presente disegno di legge ha per fine di riparare a questo inconveniente col prescrivere che siano comunicate ai due rami del Parlamento le registrazioni con riserva di mano in mano che si compiono.

E chi ben consideri vedrà come il disporre che il giudizio della Camera sopra un atto, che molte volte non può essere giustificato che da circostanze eccezionali di pubblica necessità, possa seguire in prossimità del tempo in cui fu ordinato sia nell'interesse medesimo del Ministero che ha impegnata la propria responsabilità, essendo evidente che, quando le cause che lo resero necessario sono ancora vive quasi, presenti e da tutti conosciute e sentite, possono essere meglio e opportunamente e con più sicuro ed imparziale giudizio valutate.

Pertanto la vostra Commissione alla quasi unanimità ha approvato in massima questo disegno di legge modificandolo nella parte che avrebbe portato che la comunicazione alle Camere degli atti e decreti registrati con riserva fosse contemporanea alla registrazione, parendo che bastasse prescrivere che la comunicazione si faccia ogni quindici giorni dalla Corte dei

conti, e si faccia *direttamente* agli uffici di Presidenza della Camera e del Senato con che è paruto venisse a sufficienza significato il concetto espresso nella seconda parte dell'articolo unico del progetto che rimarrebbe soppressa.

Le altre leggi modificazioni portate al progetto La Porta non abbisognano di speciale dichiarazione.

Si è accennato che uno dei vostri commissari non ha diviso l'opinione della maggioranza: non è però che il suo dissenso cadesse sul principio stesso della legge, ma l'onorevole nostro collega giudicava inopportuno il provvedere oggi con una legge su di una materia la quale dovrà formare oggetto di discussione nel Parlamento nello studio della legge con tanta istanza invocata sulla Contabilità, la quale necessariamente richiamerà in esame, come parte essenziale della medesima, la materia del controllo preventivo e delle registrazioni: ma la Commissione vostra non ha potuto arrestarsi a questa obiezione. A parte ogni considerazione sul tempo, forse non breve, che pure dovrà trascorrere prima che una legge di tanta importanza sia studiata qual si conviene ed approvata dai due rami del Parlamento, la Commissione si è preoccupata della necessità di migliorare la legge quale oggi è, e se per fino a quando resterà in vigore, convinta che si sarà ottenuto già un buon frutto se in tanto avrà per effetto di diminuire il numero delle registrazioni con riserva, o di chiamare la Camera a pronunciare su quelle che circostanze eccezionali rendessero per avventura necessarie.

Uno dei vostri commissari, a nome del proprio ufficio, manifestò il desiderio che fosse espressamente dichiarato (e però qui si registra) che coll'approvazione del presente schema di legge non s'intende nemmenoamente pregiudicata qualsiasi questione in ordine alle attribuzioni della Corte dei conti sulle registrazioni degli atti e dei decreti, al che assentivano tutti i commissari, dovendosi per natura stessa delle cose ritenere estesa questa riserva a qualunque futura questione che colla legge della Corte dei conti, od altra qualsiasi, possa avere attinenza.

PIROLI, *relatore*.

PROGETTO DEL DEPUTATO LA PORTA

Articolo unico.

All'articolo 14 della legge del 14 agosto 1862 sono aggiunti i due seguenti alinea:

« La Corte comunicherà alla Presidenza del Senato e della Camera dei deputati ogni decreto o atto registrato con riserva, e le deliberazioni relative, contemporaneamente all'atto della registrazione.

« La Presidenza della Corte dei conti sarà in comunicazione diretta con la Presidenza del Senato e della Camera dei deputati. »


PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

All'articolo 18 della legge 14 agosto 1862, n° 800, è sostituito il seguente:

« La Corte dei conti ogni quindici giorni comunicherà direttamente agli uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative. »

Approvato nella seduta del Luglio 1862
P. La Porta



Progetto di Legge ^{M. G.}
presentato ed approvato dal Senato
per

Modificazioni all'art. 14
della legge 14 agosto 1862
n.º 800 sulla istituzione
della Corte dei Conti
Piceno

Presentato dal dep.^{to} La Porta
nella tornata del 20 maggio
1867
fu in commissione
del 7. giugno 1867.

Signori, La legge del 14 agosto
1862 che istituì la Corte
dei Conti, fra le altre at-
tribuzioni, le affidi, a
tutela e garanzia della
esecuzione delle leggi,
l'alto mandato del riscon-
tro preventivo su tutti
gli atti della pubblica am-
ministrazione.
In conseguenza coll'arti-
colo 13 prescrive che tut-
te i decreti, qualunque

sia il ministero da cui
emanano, o l'obbietto cui
si riferiscano, non possano
aver' effetto se non porta-
no il visto della Corte, e
non siano da essa registra-
ti

Coll'art. 14 poi la Corte eb-
be facoltà di negare il
suo visto e la registra-
zione a tutti quegli atti o
Decreti ch'essa possa giu-
dicare contrari alle leg-
gi o ai regolamenti in
vigore, trasmettendo le
sue deliberazioni moti-
vate ai ministri cui
si riferiscano.

Quando però un ministro
insista nel suo Decreto
questo dev'essere sottoposto

all'esame del consiglio dei mini-
stri, e non è, se non dopo l'ap-
provazione del detto consiglio,
che la Corte, malgrado persi-
sta nel suo rifiuto, sia obbliga-
ta registrarlo, appiombandosi il
visto con riserva.

Finalmente per l'art. 18 la
Corte deve ogni anno in
gennaio comunicare alla
presidenza del Senato e
della Camera dei Deputati
l'elenco delle registra-
zioni eseguite con riserva
nell'anno precedente, ac-
compagnato dalle analo-
ghe deliberazioni motiva-
te.

Sono queste le condizioni
legislative sulle quali ~~ha~~
~~base~~ il meccanismo del
riscontro preventivo af-
fidato alla Corte dei
Conti.

Evidentemente la leg-
ge organica del 1862
non annega le registra-
zioni con riserva.

se non come per eccezione
e per quei soli e impu-
nedibili atti del potere
esecutivo, i quali, sebbene
non conformi alle
leggi, avvengono per
il carattere di una im-
pellente necessità, e di
un' evidente pubblico
interesse

Eppure la legge stessa
si studiò circondare quella
eccezione di cautela
e di garanzie, della re-
sponsabilità collettiva
dei ministri e della su-
prema vigilanza del
Parlamento.

Or dal 1862 sin'oggi è con-
statato che i decreti e gli atti
registrati con riserva dalla
Corte dei conti, lungi
dall'essere una rara e
giustificata eccezione per
la loro frequenza e il loro
carattere, rivestano un d'ist.

~~to~~ di efficacia nell'op-
rismo del riscontro preventivo,
e quindi nell'azione della
Corte dei Conti

Da uno stato numerico ri-
sumativo delle operazioni
di riscontro/vedi alligato A/ese-
guito dalla Corte nel trien-
nio dal 1863 al 1865 rileva-
si che i Decreti e i manda-
ti incorsi sotto le osserva-
zioni della Corte dei Con-
ti afessero al ragguardavo-
le numero di 120385, e
di questi dopo rettifico ca-
99409, vennero registrati,
1865 non furono più ri-
prodotti; e se ne registra-
rono con riserva 10907,
cioè 75 Decreti, e 10832 mandati.

Il Parlamento sebbene ogni
anno abbia ricevuto l'elen-
co delle registrazioni con
riserva, non è però mai
intervenuto col suo voto a
decidere tra il rifiuto della
Corte, e l'insistenza preva-
lente del Ministero.

Egli è vero che sotto la in-
spirazione di questi fatti

B
Gli alligati A in nota

e di queste considerazioni
la Camera nella tornata del
1891 approvò la proposta
di una Commissione per
manente incaricata di stu-
diare e riferire sui decreti
registrati con riserva
Ma non è men vero, che
nominata la detta Com-
missione, e discutendo
il suo mandato poteva e po-
teva riferire agli atti e decreti
registrati con riserva nel
l'anno corrente, fu co-
stretta limitare i suoi po-
teri nei confini degli an-
ni passati, in vista del-
l'art. 18 della legge orga-
nica, per cui il parlamen-
to non ha comunicazione
dei detti decreti, se
non nei primi giorni
dell'anno posteriore a
quello in cui sono segna-
ti.

112
Signori, è per rimuovere quest'ostacolo legislativo, e perchè l'azione del Parlamento non sia limitata all'interesse accademico o storico su quegli atti ministeriali, che la Corte dei conti ha giudicato contrari alle leggi, è per questi motivi che si sottopone al vostro voto l'aggiunta di due alinea all'articolo 14 della citata legge organica

Prescrivendo alla Corte dei conti l'obbligo di una immediata e diretta comunicazione alla presidenza del Senato e della Camera dei Deputati per ogni atto o decreto ministeriale registrato con riserva, il riscontro preventivo acquista efficacia di garanzia per l'inviolabile esecuzione delle

leggi

Quando il voto del Parlamento può intervenire non su fatti da un anno compiuti, ma su quelli appena decretati, allora quel voto acquisterà i caratteri di un'utile riparazione alla legge violata, e al pubblico interesse offeso. Quando i ministri responsabili sapranno che una censura del Parlamento farà ^{per} colpirla mentre transigono in carica, e non dopo la loro dimissione, potranno meglio contenere nei rigorosi limiti della pubblica necessità l'uso delle registrazioni con riserva.

Intanto non vi si domanda la soppressione dell'art. 18 della legge organica, che prescrive l'annuale comunicazione al Parlamento

Degli atti e Decreti registrati
con riserva, perche' que-
sta disposizione, preser-
vando nel suo insieme
il controllo esercitato dal-
la Corte dei conti sulla
pubblica amministra-
zione, mantiene utili
criteri pel giudizio del
Parlamento e del pe-
se/1/

11/ nota

Legge 16 agosto 1862. 473 800

Art. 14

» Ove la Corte riconosca contrario
» alle leggi od ai regolamenti
» alcuno degli atti o decreti, che
» le vengono presentati, riserverà
» il suo visto con deliberazione
» motivata. La deliberazione
» sarà trasmessa dal presidente
» al ministro cui spetta, e quan-
» do questo persista, sarà presa
» in esame dal consiglio dei
» ministri.

Se esso risolverà che l'atto
o decreto debba avere corso,
la Corte sarà chiamata a
deliberare, e qualora la
medesima non riconosca ef-

sata la cagione del rifiuto, n
ordinerà la registrazione,
e vi apporrà il visto con
riserva.

Articolo unico

All'articolo 14 della legge
del 14 agosto 1862 sono ag-
giunti i due seguenti
alineae

- 1) La Corte comunicherà
- 2) alla presidenza del Senato
- 3) e della Camera dei depu-
tati ogni Decreto o atto
registrato con riserva,
- 4) e le deliberazioni rela-
tive, contemporaneamente
all'atto della registra-
zione.
- 5) La presidenza della Corte
dei conti sarà in comuni-
cazione diretta con la
presidenza del Senato
e della Camera dei de-
putati.

1 Allegato A/
 Operazioni di riscontro fatte dalla Corte de' Conti negli anni sottoindicati.

Anno	Decreti:						Operazioni.
	pervenuti	reopinti		ammessi		non riprodotti	
		con osservazioni officiose	con deliberazione negativa	dopo le riportate rettifiche	con riserva		
1863.	26,306	2,339	55	2,347	21	32	
		2,394.		2,394.			
1864	31,303	3,166	65	2,603	33	595	
		3,231.		3,231.			
1865.	29,739	2,318	43	2,018	21	322	
		2,361.		2,361.			
Mandati:							
pervenuti	Osservazioni occorsero.	ammessi		non riprodotti			
		dopo rettificati	con riserva				
1863	802,495	36,835	30,416	1570	4,849		Nel numero dei mandati sui quali occorsero osservazioni si trovano pure compresi quelli che vennero riprodotti ed ammessi dalla Corte con riserva.
			36,835				
1864.	927,693	48,280	35,049	5,936	7,295		
			48,280				
1865.	889,560	35,270	26,982	3,326	4,962		
			35,270.				

Allegato B

Spesa risultante a carico dello Stato per Decreti e Mandati registrati con riserva dalla Corte dei Conti negli anni

1863, 1864, 1865

Anno	Decreti	Mandati	Osservazioni
1863.	L. 14,232,282	L. 16,919,829	Peri Elenco 1863 registrazioni con riserva a pag. n. 47. 51. 53 / Peri Relazione della Corte dei Conti 1863 a pag. n. 7.
1864.	L. 10,237,897	L. 13,787,090	Peri Elenco 1864 a pag. n. 12, 16, 46, 48, 52 Peri Relazione a pag. n. 3
1865	L. 10,637,080	L. 14,555,070	Peri Elenco 1865 a pag. n. 50, 52 Peri Relazione a pag. n. 6.

~~Spesa risultante a carico dello Stato per Decreti e Mandati registrati con riserva dalla Corte dei Conti negli anni~~
mandati 151,61,989
Totale 2,083,1,979
Decreti e Mandati Totale L. 95,995,968

9 1/2

Proposta di legge presentata
Dal Dep. Raporta
il 20. Magg^o 1867.

Ammessa alla lettura
Dagli Uffici 3. 4. 6. 9.

Letto nella tornata del 29. Maggio
1867.

7 giugno